

## **ALLEGATO E - LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRATEGIA DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE**

### **Sommario**

Premessa.....	1
Finalità e principali caratteristiche delle strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale.....	1
Tematismi.....	3
Partnership pubblico-privato.....	3
Durata della strategia.....	4
Dotazione finanziaria.....	4
Categorie di attività e di intervento ammissibili.....	4
Forme e aliquote del sostegno.....	5
Spese ammissibili.....	5
Tipi di intervento.....	6
Operazioni non ammissibili comuni a più tipi di intervento.....	6
Costi non ammissibili comuni a più tipi di intervento.....	6
Congruità e ragionevolezza dei costi.....	7
Varianti in corso di attuazione e verifica di metà periodo.....	9
SCHEDE DEI TIPI DI INTERVENTO.....	10

### **Premessa**

L'obiettivo di queste linee guida è quello di fornire, fin dall'inizio del processo, ai potenziali beneficiari che intendono richiedere un contributo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) a valere sulla tipologia di intervento 16.7, uno strumento di indirizzo per la costruzione di una strategia di sviluppo locale in linea con quanto previsto dall'articolo 35 - Cooperazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal PSR stesso.

I contenuti del documento hanno finalità indicative e di supporto, e raccolgono anche condizioni e previsioni formalizzate in altri documenti.

### **Finalità e principali caratteristiche delle strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale**

Nel prevedere l'intervento 16.7.1 all'interno del PSR 14-20, la Regione ha inteso cogliere un'opportunità messa in campo dai documenti di programmazione sullo sviluppo rurale e offrire al territorio regionale un'occasione per misurare le proprie capacità nell'utilizzo delle forme della cooperazione per far fronte all'esigenza di fornire risposte adeguate ai bisogni multisettoriali espressi a livello locale.

L'intervento trova applicazione nei territori rurali della regione diversi da quelli interessati dall'approccio LEADER, nei quali già da tempo sono in atto iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo, ed è finalizzato allo sviluppo integrato di ambiti territoriali sub-regionali tramite il sostegno alla predisposizione e attuazione di strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale da parte di partenariati misti pubblico-privati.

Si prevede che le strategie promosse siano orientate ad uno sviluppo realmente integrato e sostenibile, **improntate all'innovazione** e realizzate attraverso iniziative che, programmate e attuate da una pluralità di soggetti che cooperano, si dimostrino **capaci di creare valore aggiunto e ottenere risultati altrimenti non raggiungibili attraverso approcci individuali**.

In tal senso, le strategie di cooperazione **non si configurano come una mera sommatoria di interventi o investimenti singoli**, bensì rappresentano una serie di scelte coerenti e condivise da parte di un territorio e di un partenariato omogeneo e coeso, **costruite a partire dai fabbisogni espressi dal territorio e intorno a uno o più dei tematismi individuati** dal Programma - e riportati nel seguente paragrafo -, attraverso una serie di azioni specifiche che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi della strategia.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, le strategie di sviluppo attuate al di fuori dell'ambito del LEADER devono essere **mirate a contribuire a una o più delle sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale** definite all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Considerando gli ambiti tematici già delineati per l'indirizzo delle strategie, queste potranno contribuire alle seguenti priorità e focus area dello sviluppo rurale, oltre a quella diretta e specifica del tipo di intervento, (focus area 6b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali):

**PRIORITÀ 1** - promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- focus area 1a) stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;

**PRIORITÀ 2** - potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- focus area 2a) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

**PRIORITÀ 4** - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- focus area 4a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

**PRIORITÀ 5** - incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- focus area 5c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;
- focus area 5e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

**PRIORITÀ 6** - adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- focus area 6a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

## **Tematismi**

La strategia di cooperazione è costruita con riferimento ai seguenti tematismi, utilizzabili anche in forma concorrente:

1. promozione del turismo rurale slow, tramite creazione o miglioramento di prodotti turistici locali integrati, miglioramento del sistema dell'accoglienza, creazione di reti di operatori e di strutture;
2. valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, archeologiche e paesaggistiche, tramite interventi di conservazione, recupero e riqualificazione finalizzati ad un utilizzo e una fruizione delle stesse in maniera sostenibile e responsabile, iniziative di sensibilizzazione, comunicazione, promozione e marketing territoriale;
3. valorizzazione delle tipicità e vocazioni produttive dei territori, tramite creazione, potenziamento e sviluppo dei mercati locali, nonché realizzazione di iniziative promozionali svolte in ambito locale;
4. integrazione socio-economica del territorio e inclusione sociale, mediante la promozione della multifunzionalità delle aziende agricole, lo start up di attività nell'ambito dell'agricoltura sociale, l'animazione e l'attivazione di servizi di base, la promozione e implementazione di servizi sociali da parte di aziende agricole in convenzione con enti pubblici, la didattica e l'educazione ambientale.

Tali tematismi sono stati così delineati dalla Regione nel PSR in quanto ritenuti confacenti all'esigenza di coniugare diversi aspetti del sistema rurale regionale: la fragilità socio economica, le potenzialità connesse alle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali, le funzioni turistiche, ricreative e sociali, la custodia del patrimonio di usi e costumi del mondo rurale, la matrice produttiva nel campo agro-forestale e in altri settori sinergici, quali il turismo tematico, i servizi di ricettività e l'accoglienza, le infrastrutture pubbliche e il problema di consumo del suolo.

## **Partenariato pubblico-privato**

Ai fini dell'attuazione dell'intervento 16.7.1. del PSR, il partenariato pubblico-privato, beneficiario del finanziamento del PSR, è inteso come un'aggregazione di soggetti pubblici e privati, finalizzata alla costruzione e attuazione di strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale, con riferimento ad un ambito territoriale sub-regionale. Il partenariato è composto da enti locali, imprese agricole e loro forme associative, PMI, operatori del settore turistico e culturale, persone fisiche, consorzi di tutela, agenzie di interesse territoriale, istituti scolastici e di ricerca, università e altri soggetti che possono contribuire alla formazione e alla realizzazione della strategia di cooperazione

Il partenariato si costituisce con atto pubblico, nella forma giuridica ad esso più confacente, adottando i contenuti del modello di accordo di cooperazione che verrà fornito dalla Regione. L'accordo descrive la composizione del partenariato, illustra le modalità di gestione e di funzionamento della cooperazione tra gli aderenti, definisce i ruoli e gli impegni in capo a ciascuno dei partecipanti, gli obblighi e le conseguenze in caso di mancato rispetto degli impegni.

Tra gli aderenti al partenariato viene individuato un soggetto capofila con il ruolo di rappresentante e di unico interlocutore nei confronti dell'Autorità di gestione del Programma, dei Servizi competenti dei procedimenti contributivi e di controllo, dell'Organismo pagatore - AGEA.

La gestione amministrativa e finanziaria connessa all'attuazione della strategia è assolta dal partenariato attraverso il soggetto capofila oppure può essere condivisa tra questi e altri soggetti del partenariato individuati in base alle competenze settoriali e tecniche, fermo restando che il flusso finanziario delle risorse erogate dall'Organismo pagatore transita attraverso il capofila.

Nella costruzione e conduzione della strategia, il partenariato svolge attività non configurabile come attività di impresa in quanto riferibile ad una finalità non commerciale, quale è la definizione e la gestione di una strategia di sviluppo locale.

Per la partecipazione alla prima fase, di presentazione della manifestazione di interesse, il costituendo partenariato è composto dai Comuni dell'ambito sub-regionale di riferimento e da altri soggetti rappresentanti degli interessi socio-economici locali, purché privi di finalità economiche e scopo di lucro.

Le imprese e gli altri soggetti con finalità economiche e scopo di lucro saranno coinvolti nel partenariato per la partecipazione alla seconda fase. Tali soggetti, che andranno a completare il partenariato, saranno individuati secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, a garanzia della qualità della strategia.

### **Durata della strategia**

L'avvio della strategia di cooperazione coincide con il termine iniziale di ammissibilità della spesa, ovvero a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

Il termine per la conclusione è stabilito nella strategia medesima, entro la data del 30 giugno 2021, prorogabile al massimo di sei mesi.

### **Dotazione finanziaria**

Il PSR prevede una disponibilità di risorse per il tipo di intervento 16.7.1 pari a euro 9.800.000,00.

La dotazione finanziaria massima di una strategia di cooperazione è pari a euro 3.000.000,00 di spesa pubblica, cui si aggiungono le quote di partecipazione dei beneficiari, per gli investimenti che intendono attuare, nel rispetto delle aliquote di contribuzione stabilite per i vari tipi di intervento, come specificate nelle rispettive schede al paragrafo sui tipi di intervento.

### **Categorie di attività e di intervento ammissibili**

Le strategie di cooperazione prevedono attività e tipologie di intervento riconducibili alle seguenti categorie:

- a) studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale, elaborazione della strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale;
- b) attività di animazione della zona interessata;
- c) esercizio della cooperazione, comprese la costituzione, la gestione e il coordinamento del partenariato;
- d) specifici progetti attuativi della strategia, che comprendono investimenti materiali e investimenti immateriali dettagliati nelle successive schede sui tipi di intervento;
- e) attività promozionali e divulgative.

Il costo massimo ammissibile per le **attività di cui alle lettere a), b) e c)** non può superare, complessivamente, il 10% della dotazione pubblica della strategia.

Il costo massimo ammissibile per *l'attività di cui alla lettera e)* non può superare il 5% della dotazione pubblica della strategia.

Inoltre, l'importo per gli investimenti da realizzare tramite l'intervento 4.1.1. miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole, non può superare il 20% dell'importo complessivo di tutti gli **interventi che si prevede di attivare cui alla lettera d)**. Qualora la strategia sia indirizzata esclusivamente al tematismo "c) valorizzazione delle tipicità e vocazioni produttive dei territori, tramite creazione, potenziamento e sviluppo dei mercati locali, nonché realizzazione di iniziative promozionali svolte in ambito locale", il predetto limite è elevato al 40%.

I costi minimi e massimi degli investimenti materiali dei progetti attuativi della strategia, di cui alla **lettera d)** del precedente paragrafo, sono quelli previsti dal PSR per i rispettivi tipi di intervento attivabili nell'ambito della strategia e riportati nelle successive schede sui tipi di intervento.

## Forme e aliquote del sostegno

Il sostegno è erogato in conto capitale, sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento UE 1305/2013.

L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ammissibile relativamente alle **attività di cui alle lettere a), b), c) ed e)** del precedente paragrafo.

Per la realizzazione degli **investimenti di cui alla lettera d)** del precedente paragrafo, si applicano le aliquote di sostegno previste per i corrispondenti tipi di intervento dal PSR e riportate nelle successive schede sui tipi di intervento.

Qualora gli investimenti di cui al punto precedente riguardino prodotti non rientranti nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) o non siano a beneficio del settore agricolo, il relativo sostegno è concesso a titolo di de minimis, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013.

L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o ad una medesima "impresa unica" come definita ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari cioè nell'anno in corso e nel biennio precedente.

Gli aiuti de minimis, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di euro 200.000,00.

Gli interventi previsti all'interno delle strategie di cooperazione selezionate nella seconda fase della procedura di attuazione del tipo di intervento 16.7.1 saranno valutati in relazione alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, ai fini della determinazione dell'intensità del sostegno concedibile.

## Spese ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti dal capofila e dagli altri soggetti del partenariato successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Per la conduzione della attività di cui alle lettere a), b), c) ed e) del pertinente paragrafo sono considerati ammissibili, ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i costi relativi a:

- spese per acquisizione di **consulenze, studi e servizi** relativi a studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale, animazione della zona interessata volta al completamento del partenariato, elaborazione della strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale, gestione e coordinamento del partenariato, attività promozionali e divulgative;
- spese di **personale interno** a tempo determinato o indeterminato dedicato alla predisposizione di studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale, ad attività di animazione della zona interessata volta al completamento del partenariato, elaborazione della strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale, attività di gestione e coordinamento del partenariato, attività promozionali e divulgative, comprese le spese per borse e assegni di ricerca e le eventuali spese di missioni e trasferte;
- spese relative a **riunioni ed incontri** (a titolo esemplificativo: affitto locali e noleggio attrezzature).

Per le tipologie di intervento di cui alla lettera d) del pertinente paragrafo, sono ammissibili i costi sostenuti per **investimenti materiali, spese generali e investimenti immateriali** ai sensi dell'art. 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, come specificati in relazione ai tipi di intervento nelle successive schede.

## **Tipi di intervento**

Gli investimenti, pubblici e privati che possono essere realizzati in attuazione della strategia sono riferiti ai tipi di intervento sottoelencati e riepilogati nelle schede allegate al presente documento, che esplicitano anche la tipologia dei soggetti riconosciuti come beneficiari nel rispetto delle disposizioni comunitarie e del PSR.

Nelle schede sono indicati anche i limiti di costo per singola operazione, ovvero progetto attuativo, e le percentuali di finanziamento pubblico che differiscono per tipologia di beneficiario.

Sono inoltre riportate le categorie di costi ammissibili, mentre i requisiti di ammissibilità specifici per i beneficiari e le operazioni saranno dettagliate nell'invito previsto per la seconda fase di attuazione del tipo di intervento 16.7.

Elenco dei tipi di intervento:

- intervento 4.1.1 - miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole;
- intervento 4.4.1 - investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente;
- intervento 6.2 - avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali;
- intervento 6.4.1 - investimenti nelle energie rinnovabili;
- intervento 6.4.2 - diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali;
- intervento 6.4.3 - sviluppo di nuovi prodotti;
- intervento 7.4 - servizi di base a livello locale per la popolazione rurale;
- intervento 7.5 - itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale;
- intervento 7.6 - investimenti per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio rurale;
- intervento 8.1 - imboschimento e creazione di aree boscate;
- intervento 8.5 - investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali.

## **Operazioni non ammissibili comuni a più tipi di intervento**

Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:

- a) la manutenzione ordinaria
- b) acquisto di terreni
- c) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usate
- d) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature
- e) l'impianto di piante annuali

Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.

## **Costi non ammissibili comuni a più tipi di intervento**

Non sono ammissibili:

- a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
- b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno, fatto salvo eventuali varianti;
- c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
- d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- e) qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
- f) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;

- g) l'acquisto di animali, fatti salvi i casi ammessi esclusivamente per le attività didattiche e sociali riconducibili a quelli previsti per la tipologia di intervento 6.4.2, alle medesime condizioni;
- h) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- i) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
- j) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- k) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- l) gli interessi passivi;
- m) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
- n) l'IRAP, i compensi per lavoro straordinario, gli assegni familiari, emolumenti arretrati, premi e altri elementi mobili della retribuzione;
- o) le spese sostenute per acquisto di beni e servizi forniti da soggetti facenti parte del partenariato o da soggetti detenuti e controllati da soggetti partner.

### **Congruità e ragionevolezza dei costi**

I costi relativi all'operazione oggetto della domanda di sostegno sono congrui e ragionevoli. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene:

- a) per investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari, mediante la presentazione di progetti definitivi corredati da disegni, planimetrie, relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire e computi metrici estimativi analitici preventivi, redatti da un tecnico abilitato e indipendente, sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o, nel caso di contributi in natura nel prezzario regionale dei lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) per lavori o prestazioni particolari non previsti nei prezzari di cui alla lettera a), mediante presentazione di analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla mano d'opera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;
- c) per investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari ivi compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, mediante la presentazione di:
  - 1) almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili, rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura;
  - 2) una breve relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; la relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;
- d) in caso di acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, mediante la presentazione di documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;
- e) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e in caso di interventi a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, mediante la presentazione di

una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

- f) in caso di spese generali e di investimenti in beni immateriali in assenza degli elenchi di cui alla lettera a), mediante la presentazione di:
- 1) almeno tre offerte, fra loro comparabili, fornite da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro. Le offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore, sulle modalità di esecuzione del servizio o progetto e sui costi previsti;
  - 2) nel caso non sia possibile disporre di tre offerte, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.
- g) per le spese relative all'acquisizione di servizi esterni:
- 1) almeno tre offerte, fra loro comparabili, fornite da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;
  - 2) una breve relazione tecnico-economica a cura del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; la relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;
  - 3) nel caso non sia possibile disporre di tre offerte o nel caso di acquisizione di servizi particolarmente specializzati, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato una accurata indagine di mercato, attesta, motivandola, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento;
  - 4) nel caso di beneficiari pubblici, gli stessi sono tenuti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto), nonché, ove previsto, al ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
- h) per le spese di personale interno sostenute a favore dei dipendenti della struttura organizzativa di beneficiari sia pubblici che privati, assegnati formalmente alla realizzazione di attività riferite al progetto il costo è determinato in base alle ore lavorative dedicate al progetto. La tariffa oraria può essere calcolata, secondo quanto previsto dall'articolo 68, punto 1 del regolamento (UE) n.1303/2013, dividendo il più recente costo lordo annuo del personale coinvolto (o il corrispettivo previsto per una posizione analoga) per 1.720 ore. Il costo lordo annuo, adeguatamente documentato, è costituito dalla retribuzione ordinaria (retribuzione fissa) cui si aggiungono i contributi previdenziali ed assistenziali e gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto. Sono esclusi i compensi per lavoro straordinario, gli assegni familiari, gli eventuali emolumenti per arretrati, premi e altri elementi mobili della retribuzione e l'IRAP. Le risorse umane acquisite mediante contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato o determinato sono trattate come consulenze e non sono ammissibili come costi di personale.



### **Varianti in corso di attuazione e verifica di metà periodo**

Nel corso della sua attuazione, la strategia di cooperazione potrà essere oggetto di varianti sostanziali, che necessitano di un'autorizzazione preventiva da parte della Regione, o di varianti non sostanziali, da comunicare. Nel bando saranno esplicitate le condizioni e le modalità di gestione delle varianti, fermo restando che le stesse non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.

Al termine dei primi due anni di attuazione, e comunque entro la data del 31 dicembre 2020, è prevista una verifica di metà periodo, sull'avanzamento procedurale e finanziario dell'attuazione della strategia. In esito a tale verifica l'Autorità di gestione del Programma potrà rimodulare la dotazione finanziaria della strategia, in ordine alle risorse ancora da impiegare e alle economie conseguite nel corso della realizzazione dei progetti, sempre entro i limiti del finanziamento concesso.

## SCHEDE DEI TIPI DI INTERVENTO

<b>Tipo di intervento 4.1.1 - miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole</b>
<b>Finalità</b>
La tipologia di intervento è finalizzata a potenziare la competitività e migliorare la redditività, le prestazioni e la sostenibilità globale delle imprese agricole salvaguardando, nel contempo, il patrimonio agro ambientale in cui le aziende operano. Nell'ambito delle strategie di cooperazione, la tipologia di intervento è finalizzata anche allo <b>sviluppo dei mercati locali</b> , quali filiere contraddistinte da pochi passaggi, che privilegiano il contatto diretto fra il produttore e il consumatore, in un ambito territoriale ben delineato, nel quale la vendita al consumatore finale avviene a una distanza non superiore a 30 km dal luogo di produzione.
<b>Beneficiari</b>
Imprese agricole individuali o societarie e le cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno o l'allevamento di animali.
<b>Operazioni ammissibili</b>
Sono ammissibili le operazioni che, in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende e allo sviluppo dei mercati locali, prevedono la realizzazione di interventi: a) in fabbricati produttivi, funzionali al ciclo produttivo, serre e strutture zootecniche; b) in fabbricati adibiti alla prima lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli; c) in macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi quelli informatici e l'impiantistica di collegamento per la gestione o esecuzione delle operazioni collegate al ciclo colturale, di raccolta e all'allevamento; d) in macchinari, attrezzature e impianti ivi compresi quelli informatici e l'impiantistica di collegamento per la trasformazione o la commercializzazione di prodotti agricoli; e) per la realizzazione dei seguenti miglioramenti fondiari: 1) sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, finalizzate al contenimento dell'erosione del suolo e che non abbiano effetti di riduzione di habitat di interesse comunitario; 2) impianti frutticoli, escluse le short rotation, le colture dedicate a biomassa in genere e gli impianti di piante annuali; 3) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo; 4) terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle acque superficiali; 5) viabilità aziendale ed elettrificazione aziendale; f) di efficientamento energetico, mediante l'isolamento termico degli involucri degli edifici agricoli produttivi funzionali all'attività aziendale esistente (comprese le serre), relativi strumenti di regolazione, ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia in azienda; g) per la realizzazione di impianti solari-termici e fotovoltaici integrati su edifici agricoli e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili, ivi compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami (residui delle lavorazioni) termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto ed installazione di accumulatori dell'energia prodotta; h) per aumentare il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla normativa; i) in schermature vegetazionali per il miglioramento del paesaggio e la mitigazione della propagazione dei rumori e delle emissioni odorigene e gassose derivanti dalle lavorazioni; j) per il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti oltre gli standard minimi fissati dalla normativa.
<b>Operazioni non ammissibili</b>
Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni: a) che prevedono le short rotation e colture dedicate a biomassa in genere; b) inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che in entrata e in uscita non sono compresi nell'allegato I al Trattato dell'Unione Europea; c) inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che non sono di prevalente provenienza aziendale.

<p><b>Costi ammissibili</b></p> <p>Sono considerati ammissibili i costi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) acquisto, anche in leasing, di beni immobili funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale;</li> <li>b) costruzione, ampliamento, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale nonché realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi;</li> <li>c) miglioramenti fondiari;</li> <li>d) acquisto, anche in leasing, di nuovi impianti tecnologici, nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nuovi macchinari e attrezzature innovativi e funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene;</li> <li>e) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notari, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b), c) e d), nel limite del 10 % di tali costi;</li> <li>f) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;</li> <li>g) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze.</li> </ul>
<p><b>Costi non ammissibili</b></p> <p>Non sono considerati costi ammissibili;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno ad eccezione di quelli relativi alla stesura del Piano di sviluppo aziendale, alla progettazione e a studi di fattibilità che possono essere sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla data della domanda di sostegno</li> <li>b) nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.</li> </ul>
<p><b>Costo minimo e massimo</b></p> <p>Il costo minimo ammissibile dell'operazione è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) euro 20.000,00 per operazioni realizzate da imprese con SAU aziendale localizzata prevalentemente nelle aree soggette a svantaggi naturali di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (zone montane);</li> <li>b) euro 40.000,00 per operazioni realizzate da imprese con SAU aziendale localizzata prevalentemente nelle altre aree.</li> </ul> <p>Il costo massimo ammissibile dell'operazione è pari a euro 500.000,00.</p>
<p><b>Tipo e aliquota del sostegno</b></p> <p>Il sostegno è erogato in forma di aiuto in conto capitale</p> <p>Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR o beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR e si sono già insediati nei cinque anni precedenti <ul style="list-style-type: none"> <li>1) <b>50 %</b> del costo ritenuto ammissibile per operazioni relative alla produzione agricola;</li> <li>2) <b>35 %</b> per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli;</li> </ul> </li> <li>b) beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui SAU prevalente ricade nelle zone montane e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) <b>45 %</b> per operazioni relative alla produzione agricola;</li> <li>2) <b>35 %</b> per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli</li> </ul> </li> <li>c) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b): <ul style="list-style-type: none"> <li>1) <b>35 %</b> per operazioni relative alla produzione agricola;</li> <li>2) <b>30 %</b> per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli.</li> </ul> </li> <li>d) aziende biologiche cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) <b>40 %</b> per operazioni relative alla produzione agricola;</li> <li>2) <b>35 %</b> per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Tipo di intervento 4.4.1 - investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente</b> <b>Sotto intervento 1 – Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell'ambiente</b>		
<b>Finalità</b>		
La tipologia del sotto intervento è finalizzata al ripristino ed alla costituzione di elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema.		
<b>Beneficiari</b>		
Agricoltori e gruppi di agricoltori, gestori del territorio pubblici e privati ed enti pubblici territoriali		
<b>Operazioni ammissibili</b>		
Sono ammissibili le operazioni di seguito indicate:		
1- realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive mono e pluristratificate e polispecifiche con la funzione di corridoi ecologici o frangivento anche con l'utilizzo di specie con funzione mellifera;		
2 - realizzazione di ambienti misti macchia-radura e ripristino di ecotoni;		
3 - realizzazione di pozze d'acqua e laghetti anche temporanei realizzati unitamente ad una fascia di rispetto con funzione di abbeveratoi o di tutela dell'avifauna e di altre specie animali di interesse comunitario;		
4 - investimenti di ristrutturazione di muretti a secco e muretti di sostegno a secco;		
6 - ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità senza finalità produttiva.		
<b>Operazioni non ammissibili</b>		
Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:		
a) "Realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive mono e pluristratificate e polispecifiche con la funzione di corridoi ecologici o frangivento anche con l'utilizzo di specie con funzione mellifera" realizzate su superfici vincolate dallo standard BCAA 1 "introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" già caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea e/o arbustiva;		
b) "Realizzazione di ambienti misti macchia-radura e ripristino di ecotoni" sulle superfici condotte a prato o pascolo permanente.		
c) "Ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità senza finalità produttiva" in aree classificabili come bosco ai sensi della normativa regionale di riferimento.		
<b>Costi ammissibili</b>		
Sono considerati ammissibili i costi relativi a:		
Operaz.	Descrizione	Costo standard euro / m <sup>2</sup>
OP1	Realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive	3,75
	Realizzazione fasce di rispetto	0,20
OP2	Macchia tra il 10 e il 20 % della SOI, semente normale	0,60
	Macchia tra il 10 e il 20 % della SOI, fiorume certificato	0,70
	Macchia tra il 20 e il 30 % della SOI, semente normale	0,90
	Macchia tra il 20 e il 30 % della SOI, fiorume certificato	0,95
OP3	Con telo o altro sistema impermeabilizzante, dimensione tra 10 e 100 m <sup>2</sup>	26,00
	Senza telo o altro sistema impermeabilizzante, dimensione tra 10 e 100 m <sup>2</sup>	13,00
	Con telo o altro sistema impermeabilizzante, dimensione tra 101 e 3.000 m <sup>2</sup>	20,00
	Senza telo o altro sistema impermeabilizzante, dimensione tra 101 e 3.000 m <sup>2</sup>	6,50
OP4	Ristrutturazione con recupero delle parti effettivamente degradate	150,00
OP6	Ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono	0,50
Limitatamente ai beneficiari pubblici, sono altresì ammissibili i costi generali quali parcelle per onorari di professionisti e consulenti, nel limite del 10% del costo complessivo di realizzazione delle operazioni.		

<b>Costi non ammissibili</b>
Non sono considerati costi ammissibili; a) per i beneficiari Enti pubblici territoriali o i Gestori del territorio pubblici i costi relativi alle operazioni realizzate in economia mediante il ricorso a personale e risorse interne; b) i contributi in natura degli Enti pubblici territoriali o dei Gestori del territorio pubblici.
<b>Costo minimo e massimo</b>
Il costo minimo ammissibile dell'operazione è pari a: euro 5.000,00 Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 200.000,00.
<b>Tipo e aliquota del sostegno</b>
Il sostegno è erogato in conto capitale ed è determinato applicando i costi standard per unità di superficie effettivamente realizzata. L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ammissibile determinato applicando i costi standard

<b>Tipo di intervento 6.2.1 - avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali</b>
<b>Finalità</b>
L'intervento sostiene l'avvio di attività legate alla rivitalizzazione delle aree rurali, allo sviluppo economico territoriale, al mantenimento e alla creazione di opportunità occupazionali e, più in generale, al miglioramento della qualità della vita. Lo start-up di attività non agricole può contribuire allo sviluppo dell'economia rurale regionale, valorizzando altresì il ruolo multifunzionale delle imprese agricole, in un'ottica di sviluppo territoriale sostenibile ed equilibrato nelle zone rurali.
<b>Beneficiari</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Agricoltori o coadiuvanti familiari che diversificano in attività extra-agricole.</li> <li>b) Persone fisiche residenti in aree rurali che intendono avviare un'impresa.</li> </ul> <p>Qualora l'aiuto venga concesso a imprese già esistenti, questo può riguardare soltanto attività che il beneficiario non ha mai svolto al momento di presentazione della domanda di aiuto.</p>
<b>Operazioni ammissibili</b>
<p>Sono ammissibili le operazioni attuate esclusivamente in area rurale C.</p> <p>Il supporto è concesso per lo start-up di imprese per attività extra-agricole nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fattorie sociali e didattiche;</li> <li>- servizi per la popolazione rurale collocati in locali commerciali multiservizio all'interno del centro aziendale dell'impresa agricola;</li> <li>- locali commerciali al dettaglio specializzati nella vendita di prodotti essenziali e di prodotti alimentari tipici non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.</li> </ul> <p>Le attività dovranno essere strutturate organicamente all'interno di un piano aziendale</p>
<b>Costi ammissibili</b>
Misura a premio. Il sostegno è collegato alla corretta attuazione del piano aziendale.
<b>Tipo e aliquota del sostegno</b>
<p>L'aiuto è concesso ed erogato in conto capitale e prevede i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- euro 10.000,00 localizzazione dell'azienda neo costituita in aree rurali C.</li> </ul> <p>L'aiuto viene erogato in due rate, entro della durata della strategia, secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prima rata pari al 50% dell'aiuto, a seguito della concessione del finanziamento, previa costituzione di una polizza fideiussoria corrispondente al 100% dell'importo erogato;</li> <li>- seconda rata a saldo, subordinatamente alla corretta attuazione del piano aziendale.</li> </ul>

<b>Tipo di intervento 6.4.1 - investimenti nelle energie rinnovabili</b>
<b>Finalità</b>
Il tipo di intervento è finalizzato ad incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da fonti rinnovabili, contribuendo alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sostenendo le attività di diversificazione agricola verso investimenti orientati alla produzione di energia destinata alla vendita.
<b>Beneficiari</b>
a) le imprese agricole individuali o societarie; b) micro e piccole imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014, di utilizzazioni boschive iscritte nell'elenco delle imprese forestali di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). (microimpresa, intesa come un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; piccola impresa, intesa come un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro).
<b>Operazioni ammissibili</b>
Sono ammissibili le operazioni di seguito indicate, finalizzate alla produzione e vendita a terzi di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili (FER): a) lo sviluppo e la realizzazione di tecnologie in grado di migliorare la remuneratività per le aziende elevando i ricavi attraverso la commercializzazione della produzione energetica, la valorizzazione dei prodotti, dei sottoprodotti e dei residui aziendali, riducendo l'impronta ecologica e i consumi dell'azienda stessa; b) il miglioramento tecnologico di impianti a fonti rinnovabili già esistenti, attraverso l'aumento dell'efficienza del processo o con interventi strutturali finalizzati ad una migliore gestione dei prodotti in entrata; c) lo sviluppo e l'installazione di impianti finalizzati all'utilizzo o alla commercializzazione delle biomasse forestali per la conversione in energia; d) la realizzazione di reti per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, collegate agli interventi di cui alle lettere precedenti
<b>Operazioni non ammissibili</b>
1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni: a) acquisto di beni immobili; b) che non prevedono la vendita dell'energia prodotta; c) che prevedono l'utilizzo di produzioni agricole dedicate.
<b>Costi ammissibili</b>
Per la realizzazione di impianti ex novo sono considerati ammissibili i costi relativi a: a) acquisto, anche in leasing, di nuovi impianti, macchinari ed attrezzature destinate alla produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili; b) realizzazione di strutture ed opere accessorie alla produzione, conservazione e distribuzione di energia di fonti rinnovabili collegate agli impianti di cui alla lettera a); c) realizzazione di reti per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, collegate agli interventi di cui alle lettere precedenti; d) costi generali, quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b) e c) e nel limite del 10 % di tali costi; e) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente; f) acquisto dei seguenti beni immateriali: 1) software; 2) brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.
Per gli impianti esistenti destinati alla produzione e alla vendita a terzi di energia da FER sono ammissibili i costi di

<p>cui al paragrafo precedente, lettere c), d), e) nonché i costi sostenuti, anche in leasing, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) acquisto di biotrituratori o macchinari similari;</li> <li>b) realizzazione di strutture ed impianti finalizzati all'utilizzo di sottoprodotti;</li> <li>c) miglioramento o realizzazione di coperture delle vasche di stoccaggio del digestato finalizzate all'utilizzo dell'energia residuale;</li> <li>d) adeguamenti necessari per la conversione degli impianti esistenti verso la produzione di biometano;</li> <li>e) realizzazione di sistemi di recupero del calore al fine di aumentare la produzione di energia elettrica;</li> <li>f) realizzazione di sistemi di miglioramento delle emissioni;</li> <li>g) adeguamento di impianti per recupero e vendita dell'energia termica comprensivo di reti di distribuzione;</li> <li>h) acquisto di cippatrice o pellettatrice al servizio dell'impianto esistente;</li> <li>i) integrazione o miglioramento degli impianti al fine di migliorare la qualità della biomassa legnosa utilizzata.</li> </ul>
<p><b>Costi non ammissibili</b></p> <p>Non sono considerati costi ammissibili;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;</li> <li>b) gli interventi su fabbricati propedeutici all'installazione degli impianti anche fotovoltaici, compresa la rimozione e la costruzione di coperture;</li> <li>c) la sostituzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di cogeneratori in impianti esistenti;</li> <li>d) su impianti a biomassa esistenti, gli interventi non specificatamente indicati nel capitolo Costi ammissibili</li> </ul>
<p><b>Tipo e aliquota del sostegno</b></p> <p>Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo di de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.</p> <p>Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 del PSR o già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno: <b>60%</b> del costo ritenuto ammissibile;</li> <li>b) beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 (zone montane) e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: 60% del costo ritenuto ammissibile;</li> <li>c) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b): <b>50%</b> del costo ritenuto ammissibile;</li> <li>d) imprese biologiche, cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU : <b>60%</b> del costo ritenuto ammissibile.</li> </ul>



<b>Tipo di intervento 6.4.2 - diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali</b>
<b>Finalità</b>
La tipologia di intervento è finalizzata a sostenere le forme di diversificazione dell'agricoltura verso attività collegate e complementari (multifunzionalità), in modo da consentire all'impresa agricola un miglioramento della competitività, il consolidamento della struttura aziendale, l'integrazione del reddito, la sua permanenza sul territorio e il coinvolgimento dei componenti della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali.
<b>Beneficiari</b>
Imprese agricole individuali o societarie, che propongono interventi finalizzati all'avvio o al potenziamento della diversificazione in attività di agriturismo o con finalità didattica o sociale, anche qualora il referente per l'attività agrituristiche o didattica/sociale sia una figura diversa dal titolare, cioè si tratti di un coadiuvante familiare o di un socio di società semplice o del preposto alla conduzione in una società di capitali incluse le cooperative sociali che svolgono anche attività di tipo agricolo ai sensi dell'articolo 2, della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).
<b>Operazioni ammissibili</b>
Sono ammissibili le operazioni che prevedono gli interventi sottoelencati con riferimento alle varie forme di diversificazione: a) Agricoltura sociale: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. acquisto, realizzazione recupero, ristrutturazione e adeguamento di edifici finalizzati allo svolgimento di attività sociali (locali e spazi coperti compresi vani di servizio per l'accoglienza), rientrano in questa categoria anche gli impianti tecnologici stabilmente infissi;</li> <li>2. acquisto, realizzazione, recupero e adeguamento di aree di sosta e per il parcheggio;</li> <li>3. acquisto di nuove attrezzature per l'allestimento e la fruizione delle attività sociali ivi compresi gli arredi strettamente funzionali alla fruizione dei servizi da parte degli ospiti e l'acquisto di animali destinati alle attività sociali;</li> <li>4. creazione e implementazione di siti internet e di applicazioni informatiche.</li> </ol> b) Fattorie didattiche: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. acquisto, realizzazione, recupero, ristrutturazione e adeguamento di edifici finalizzati allo svolgimento di attività didattiche e ricreative (locali e spazi coperti compresi vani di servizio per l'accoglienza), rientrano in questa categoria anche gli impianti tecnologici stabilmente infissi;</li> <li>2. acquisto, realizzazione, recupero e adeguamento di aree di sosta e per il parcheggio finalizzate allo svolgimento di attività didattiche e ricreative;</li> <li>3. acquisto delle attrezzature e arredi nuovi, per l'allestimento e la fruizione delle attività didattiche e ricreative, acquisto di animali destinati alle attività didattiche;</li> <li>4. creazione e implementazione di siti internet e di applicazioni informatiche e attrezzature connesse;</li> <li>5. realizzazione di percorsi, segnaletica ed aree attrezzate aziendali per attività ricreative, ivi comprese le attrezzature connesse incluso l'eventuale acquisto dei relativi terreni.</li> </ol> c) Agriturismo: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. acquisto, realizzazione, ampliamento, recupero e ristrutturazione, adeguamento di edifici e di aree di sosta e per il parcheggio, rientrano in questa categoria anche gli impianti tecnologici stabilmente infissi. Le nuove costruzioni sono ammissibili se rispondenti a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 bis della legge regionale 25/96;</li> <li>2. acquisto di attrezzature e beni mobili, nuovi, per l'attività ricettiva destinata all'ospitalità. Per gli agriturismi che svolgono esclusivamente attività di soggiorno è ammesso l'acquisto di attrezzature e arredi anche per la somministrazione della prima colazione;</li> <li>3. realizzazione di percorsi, segnaletica turistica ed aree attrezzate aziendali per la ricettività e le attività ricreative, ivi comprese le attrezzature connesse quali aree attrezzate per wellness (sauna, palestra, piscina, ecc.);</li> <li>4. creazione e implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche.</li> </ol>
<b>Costi ammissibili</b>
1. Sono ammissibili, i costi relativi a: a) costruzione, ampliamento limitatamente agli agriturismi, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale nonché realizzazione delle

opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari;

- b) miglioramenti fondiari qualora strettamente legati all'intervento;
- c) acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature e arredi funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene;
- d) acquisto di animali, commisurati numericamente alle esigenze e destinati esclusivamente alle attività didattiche e sociali (ovvero privi di finalità produttive dirette);
- e) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri, professionisti e consulenti in coerenza con il tipo di intervento programmato, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b), c) e d) e nel limite del 10 per cento di tali costi;
- f) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
- g) acquisto dei seguenti beni immateriali, funzionali agli investimenti di cui sopra:
  - software;
  - creazione e implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche;
  - brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

#### **Costi non ammissibili**

Non sono considerati ammissibili:

- a) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
- b) per gli agriturismi, l'acquisto di attrezzature e beni mobili per l'attività di somministrazione pasti e bevande fatto salvo quanto previsto dalla lettera c), punto 2 della sezione Operazioni ammissibili;
- c) nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

#### **Tipo e aliquota del sostegno**

Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013.

Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base al tipo di modalità di diversificazione e di beneficiario come di seguito indicato:

a) agricoltura sociale e fattorie didattiche:

- 1) giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 del PSR o già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno: **80%**
- 2) beneficiari diversi da quelli di cui al numero 1) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) 1305/2013 (zone montane) e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: **70%**
- 3) beneficiari diversi da quelli indicati ai numeri 1) e 2): **60%**
- 4) imprese biologiche cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: **70%**

b) agriturismo:

- 1) giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 del PSR o già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno: **60%**
- 2) beneficiari diversi da quelli di cui al numero 1) la cui SAU prevalente ricade nelle zone montane e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: **50%**
- 3) beneficiari diversi da quelli indicati ai numeri 1) e 2): **40%**
- 4) imprese biologiche cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: **50%**.

<b>Tipo di intervento 6.4.3 - sviluppo di nuovi prodotti</b>
<b>Finalità</b>
La tipologia di intervento è finalizzata a sostenere le forme di diversificazione dell'agricoltura verso attività collegate e complementari (multifunzionalità), in modo da consentire all'impresa agricola un miglioramento della competitività, il consolidamento della struttura aziendale, l'integrazione del reddito, la sua permanenza sul territorio e il coinvolgimento dei componenti della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali. L'intervento ha, dunque, l'obiettivo di incentivare lo sviluppo e la produzione di prodotti non ricompresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. La base di partenza deve prevedere l'utilizzo di almeno un prodotto agricolo di origine aziendale.
<b>Beneficiari</b>
Imprese agricole individuali o societarie.
<b>Operazioni ammissibili</b>
Sono ammissibili le operazioni riguardanti attività di produzione, lavorazione e trasformazione funzionali allo sviluppo di un nuovo prodotto come di seguito elencate: a) Realizzazione di impianti, acquisto di nuove attrezzature, macchinari e dotazione necessaria allo svolgimento dell'attività di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti; b) acquisto, realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e risanamento conservativo di locali strettamente funzionali all'ottenimento, alla conservazione e alla commercializzazione dei prodotti oggetto del progetto; c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile; d) acquisto dei seguenti beni immateriali, funzionali agli investimenti di cui sopra: 1) software; 2) creazione o implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche; 3) acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.
<b>Operazioni non ammissibili</b>
1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni: a) che prevedono lo sviluppo di prodotti compresi nell'allegato I al Trattato; b) inerenti allo sviluppo di prodotti che non prevedono l'utilizzo di almeno un prodotto agricolo interamente di provenienza dell'azienda.
<b>Costi ammissibili</b>
Sono considerati ammissibili i costi relativi a: a) costruzione, ampliamento, adeguamento e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o porzioni di fabbricati strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, anche con eventuale miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi; b) acquisto, anche in leasing, di nuovi impianti tecnologici, nuovi macchinari e attrezzature, funzionali allo svolgimento dell'attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione per l'ottenimento di prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene; c) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b) e c) e nel limite del 10 per cento di tali costi; d) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente; e) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze.
<b>Costi non ammissibili</b>
Non sono considerati ammissibili: a) i costi relativi allo svolgimento dell'attività di produzione primaria; b) nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

### **Tipo e aliquota del sostegno**

Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013.

Le aliquote di sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:

- a) giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 del PSR o già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno: **60%** del costo ritenuto ammissibile;
- b) beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 (zone montane) e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: **60%** del costo ritenuto ammissibile;
- c) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b): **50%** del costo ritenuto ammissibile;
- d) imprese biologiche, cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: **60%** del costo ritenuto ammissibile.

<b>Tipo di intervento 7.4 - servizi di base a livello locale per la popolazione rurale</b>
<b>Finalità</b>
<p>La tipologia di intervento è finalizzata ad offrire opportunità di sviluppo delle zone rurali per rafforzare la coesione sociale e contrastare le tendenze negative derivanti dalle prospettive incerte legate alla congiuntura economica, sostenendo investimenti per la creazione, il miglioramento o l'espansione dei servizi di base locali, includendo quelli connessi al tempo libero e alla cultura.</p> <p>L'intervento si prefigge, al contempo, la valorizzazione delle risorse produttive, turistiche, ambientali, culturali, archeologiche e paesaggistiche presenti in tali aree, nonché il miglioramento delle condizioni professionali e l'incremento delle opportunità d'impiego per i giovani nelle zone rurali.</p>
<b>Beneficiari</b>
<p>Soggetti pubblici, società cooperative, micro e piccole imprese, come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014, anche in forma associata, associazioni dei settori pertinenti alle attività di servizio da erogare.</p> <p>1) microimpresa, intesa come un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;</p> <p>2) piccola impresa, intesa come un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.</p>
<b>Operazioni ammissibili</b>
<p>Sono ammissibili le operazioni riguardanti l'erogazione di servizi di base alla popolazione residente e ai turisti come di seguito elencate:</p> <p>a) recuperare, adeguare o attrezzare strutture esistenti, come ad esempio centri polifunzionali o multiservizi, punti informativi ed espositivi;</p> <p>b) recuperare, adeguare o attrezzare strutture esistenti per l'erogazione di servizi con finalità sociale, come ad esempio gli agri-asili, o per lo sviluppo di iniziative di integrazione socio-ricreativo e socio-culturale;</p> <p>c) creare o attrezzare spazi fisici da destinare a iniziative di integrazione socio-ricreativo e socio-culturale, compresi gli orti sociali.</p> <p>Sono ammissibili le operazioni che riguardano <b>infrastrutture di piccola scala</b>, definite quali investimenti materiali la cui dimensione in termini di valore del relativo costo ammissibile non supera il limite di euro 200.000,00.</p>
<b>Costi ammissibili</b>
<p>Sono considerati ammissibili i costi relativi a:</p> <p>a) interventi edilizi per il recupero, l'adeguamento e il riuso di beni immobili destinati all'attività di erogazione del servizio, compresi gli impianti tecnologici e di messa in sicurezza;</p> <p>b) acquisto di impianti e attrezzature nuove;</p> <p>c) spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile;</p> <p>d) acquisto dei seguenti beni immateriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- software;</li> <li>- creazione di siti internet e di applicazioni informatiche necessarie allo svolgimento dell'attività di servizio;</li> <li>- brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;</li> <li>- acquisizione di servizi di consulenza specialistica relativa alle attività di servizio da erogare.</li> </ul>
<b>Costo massimo</b>
<p>Il costo massimo ammissibile dell'operazione è pari a euro 200.000,00, in conformità alla definizione di infrastruttura di piccola scala.</p>
<b>Tipo e aliquota del sostegno</b>
<p>Il sostegno è erogato in conto capitale e, se del caso, a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013.</p>

Le aliquote di sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:

- a) beneficiari pubblici: 100% del costo ammissibile.
- b) beneficiari privati: 60% della spesa ammissibile

<b>Tipo di intervento 7.5 - itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale</b>
<b>Finalità</b>
La tipologia di intervento è finalizzato a recuperare e valorizzare una rete di percorsi intercomunali, riservata ad una determinata tipologia di turismo, rispettosa e attenta ai valori ambientali, naturalistici, storico-culturali, paesaggistici e di sostenibilità del territorio rurale
<b>Beneficiari</b>
Enti locali territoriali, proprietà collettive, enti e organi gestori di parchi e riserve naturali regionali.
<b>Operazioni ammissibili</b>
Sono ammissibili le operazioni riguardanti percorsi intercomunali individuati su tracciati già esistenti e preferibilmente su viabilità a fondo naturale, per una percorribilità slow, a piedi, in bicicletta e a cavallo, e che potranno contemplare anche tratti da percorrere in barca utilizzando vie d'acqua, sempre nell'ottica di una fruizione slow e sostenibile, come di seguito elencate:
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) individuazione di itinerari in una logica di progettualità intercomunale;</li> <li>b) recupero e sistemazione di sentieri, piste e strade rurali esistenti, finalizzati al miglioramento della percorribilità degli stessi, realizzazione di nuove tratte funzionali a dare continuità all'itinerario o a collegare più itinerari;</li> <li>c) realizzazione e posizionamento della segnaletica e di pannelli informativi lungo i percorsi;</li> <li>d) sistemazione di aree con installazione di attrezzature funzionali alla sosta e all'approdo (panchine, punti luce, fontanelle, piccoli punti di attracco, ecc.);</li> <li>e) recupero e adeguamento di locali per la sosta o il pernottamento degli escursionisti;</li> <li>f) recupero, conservazione e adeguamento di strutture di piccola scala di pregio culturale situate lungo o in prossimità dei percorsi, anche in condizione di rudere (cappelle, edicole, fontane, muretti, ponticelli, manufatti di matrice rurale, ecc.);</li> <li>g) iniziative informative e di promozione.</li> </ul>
Sono ammissibili le operazioni che riguardano <b>infrastrutture di piccola scala</b> , definite quali investimenti materiali la cui dimensione in termini di valore del relativo costo ammissibile non supera il limite di euro 200.000,00.
<b>Operazioni non ammissibili</b>
Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) asfaltatura di viabilità ordinaria.</li> </ul>
<b>Costi ammissibili</b>
Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) lavori di sistemazione di sentieri, piste e strade rurali esistenti, anche mediante interventi di consolidamento e stabilizzazione del fondo naturale, e di integrazione con nuove tratte di accesso o di collegamento tra quelli esistenti o tra più itinerari;</li> <li>b) acquisizione di materiali e attrezzature nuove e loro installazione;</li> <li>c) recupero e adeguamento di locali in edifici esistenti da destinare a ricettività temporanea;</li> <li>d) recupero, conservazione e adeguamento di strutture di piccola scala di pregio culturale;</li> <li>e) spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile ;</li> <li>f) acquisto dei seguenti beni immateriali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzazione di materiale informativo;</li> <li>- creazione o implementazione di siti, applicazioni multimediali.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Costo massimo</b>
Il costo massimo ammissibile dell'operazione è pari a euro 200.000,00, in conformità alla definizione di infrastruttura di piccola scala..
Qualora siano previsti più interventi nell'ambito della strategia riconducibili alla medesima categoria di operazione, ai fini del riconoscimento del costo massimo ammissibile, gli interventi devono essere funzionalmente autonomi oltre che coerenti con la logica intercomunale.
<b>Tipo e aliquota del sostegno</b>

Il sostegno è erogato in conto capitale e, se del caso, a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013.

L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ammissibile.



<b>Tipo di intervento 7.6 - investimenti per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio rurale</b>
<b>Finalità</b>
La tipologia di intervento è finalizzata alla tutela, alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio architettonico rurale - frutto della stretta relazione tra l'attività dell'imprenditore agricolo e l'ambiente -, di rilevante interesse storico, culturale e paesaggistico e che rappresenta un'importante risorsa non solo per il suo valore culturale e documentale, ma anche per il potenziale contributo al processo di riqualificazione dei territori per una loro maggiore attrattività.
<b>Beneficiari</b>
Agricoltori e altri soggetti privati o pubblici proprietari di beni immobili significativi dell'architettura rurale
<b>Operazioni ammissibili</b>
Sono ammissibili le operazioni che consistono in interventi di recupero, riqualificazione, riuso e valorizzazione del patrimonio di architettura rurale di interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico (attestato da adeguata documentazione) delle aree rurali, prevedendo l'impiego di materiali tradizionali, tra i quali il legno e la pietra, nel rispetto delle tipologie e degli elementi costruttivi locali e che riguardano <b>infrastrutture di piccola scala</b> , intese quali investimenti materiali la cui dimensione in termini di valore del relativo costo ammissibile non supera il limite di euro 200.000,00.
<b>Operazioni non ammissibili</b>
Non sono considerate ammissibili le operazioni che riguardano beni che non appartengono al patrimonio di architettura rurale di interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico.
<b>Costi ammissibili</b>
Sono considerati ammissibili i costi relativi a: a) interventi edilizi di recupero, riqualificazione e riuso di beni immobili appartenenti al patrimonio di architettura rurale di interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico; b) acquisto di impianti e attrezzature nuove e loro installazione; c) spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile; d) acquisto dei seguenti beni immateriali: - realizzazione di materiale informativo; - creazione o implementazione di siti, applicazioni multimediali.
<b>Costo massimo</b>
Il costo massimo ammissibile dell'operazione è pari a euro 200.000,00, in conformità alla definizione di infrastruttura di piccola scala.
<b>Tipo e aliquota del sostegno</b>
Il sostegno è erogato in conto capitale e, se del caso, a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013.  Le aliquote di sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato: a) beneficiari pubblici: 100% del costo ammissibile; b) beneficiari privati: 60% della spesa ammissibile.

<b>Tipo di intervento 8.1 – imboschimento e creazione di aree boscate</b>
<b>Finalità</b>
La tipologia di intervento è finalizzata a sostenere l'imboschimento e creazione di aree boscate nelle aree agricole e non agricole di pianura per conseguire positivi effetti in termini di miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, di tutela del suolo, d'incremento della biodiversità oltre che per contribuire al contenimento degli effetti indotti dal cambiamento climatico e per creare condizioni favorevoli per l'insediamento e lo sviluppo della fauna selvatica.
<b>Beneficiari</b>
Soggetti pubblici o privati anche in forma associata.
<b>Operazioni ammissibili</b>
Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- imboschimento con specie a rapido accrescimento, unicamente pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a 8 anni;</li> <li>- imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni. Sono consentiti gli impianti policiclici con la compresenza di cloni di pioppo.</li> </ul>
<b>Operazioni non ammissibili</b>
1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida;</li> <li>b) l'impianto di specie a rapido accrescimento per uso energetico;</li> <li>c) l'impianto di alberi di Natale.</li> </ol>
<b>Costi ammissibili</b>
Sono considerati ammissibili i costi relativi a: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) fornitura del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria;</li> <li>b) impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, compresa preparazione, squadratura, sistemazione e protezione del terreno, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori e viabilità interna;</li> <li>c) altre operazioni correlate all'impianto, come irrigazione, concimazione organica o minerale, pacciamature, impianti di irrigazione temporanei, trattamenti e lavorazioni necessarie alla prevenzione e protezione delle piante, (trattamenti fitosanitari, recinzioni e shelters contro il pascolo della fauna selvatica e brada, inoculazione con micelio o batteri simbiotici, micorrizzazione;</li> <li>d) sostituzione (durante il primo anno dall'impianto) delle fallanze in caso di danno biotico o abiotico su larga scala riconosciuto ufficialmente dalle autorità competenti</li> <li>e) onorari di professionisti e consulenti, spese per analisi dei terreni, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10% dei costi medesimi</li> </ol>
<b>Costo massimo</b>
Il costo totale ammesso della domanda di aiuto non può eccedere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- euro 4.000,00/ettaro per imboschimento con specie a rapido accrescimento;</li> <li>- euro 6.500,00/ettaro per imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno.</li> </ul>
<b>Tipo e aliquota del sostegno</b>
Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013 e prevede un aiuto calcolato in percentuale sul costo dell'operazione relativa al solo impianto.  L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ammissibile.

**Tipo di intervento 8.5 - investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali****Finalità**

La tipologia di intervento è finalizzata al perseguimento nelle foreste di proprietà pubblica e privata di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, e volti all'offerta di servizi ecosistemici, alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste.

**Beneficiari**

Soggetti pubblici o privati anche in forma associata, comprese le PMI e le proprietà collettive.

**Operazioni ammissibili**

Sono ammissibili le operazioni riguardanti:

a) miglioramento della composizione e della struttura forestale :

- passaggio da formazioni forestali con elementi strutturali mancanti a formazioni indigene prossimo-naturali miste;
- conversione di popolamenti indigeni di bosco ceduo verso formazioni forestali miste prossimo-naturali, prevalentemente per rinnovazione naturale da seme;
- passaggio di foreste non indigene a foreste miste prossimo-naturali, aumento della biodiversità mediante la diversificazione della struttura forestale e la composizione specifica;
- ripristino di habitat boschivi di interesse comunitario compresa la realizzazione di radure.

b) piantagioni:

- impianto di specie arboree e arbustive forestali per la costituzione di strutture di orlo boschivo "bio-diverse" e per la creazione di un migliore microclima;

c) Investimenti in servizi pubblici:

- strutture ricreative a piccola scala, segnaletica, tavoli informativi, rifugi e punti panoramici;
- investimenti che servano principalmente agli scopi dei servizi pubblici o ambientali, ma che possano anche portare benefici economici a lungo termine, come ad esempio, diradamenti e potature, piantagioni sotto-copertura o per la protezione del suolo.

**Operazioni non ammissibili**

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:

- a) l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida;
- b) l'impianto di specie a rapido accrescimento per uso energetico;
- c) l'impianto di alberi di Natale.

**Costi ammissibili**

Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) materiale di propagazione forestale (semi, piantine) utilizzati per le modifiche strutturali, piantagioni, piantagioni sotto-copertura, orli boschivi e la relativa preparazione dell'impianto, compreso lo stoccaggio, il trasporto e il costo del lavoro nonché il ripristino delle fallanze fino alla presentazione della domanda di pagamento e comunque non oltre i successivi 5 anni dalla piantagione;
- b) materiali o servizi, manodopera utilizzata per gli investimenti di cui sopra per migliorare il valore ambientale o servizi pubblici di foreste;
- c) diradamento e potatura se lo scopo principale dell'investimento è di elevare il valore e la stabilità ecologica delle foreste, come il miglioramento della composizione delle specie di interesse ambientale e dell'assetto strutturale del soprassuolo o nel caso di interventi forestali per finalità ricreative;
- d) mera rigenerazione delle foreste (reimpianto artificiale per ottenere una foresta simile) solo ed esclusivamente se lo scopo è quello di modificare la struttura e la composizione delle foreste principalmente per interessi relativi al cambiamento ecologico o climatico;
- e) onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi.

**Costo minimo e massimo**

Il costo minimo ammissibile dell'operazione è pari a euro 3.000,00.

Il costo massimo ammissibile dell'operazione è pari a euro 200.000,00.

**Tipo e aliquota del sostegno**

Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013.

L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ammissibile.